

Il Direttore

Torino, 10 GIU. 2011  
Protocollo n. 10348/DB2000  
Classificazione 14100

AI SIGG.RI DIRETTORI/COMMISSARI  
DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI  
LORO SEDI

**Oggetto: Decreto Ministeriale 11.12.2009 "Verifica delle esenzioni, in base al reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del sistema Tessera sanitaria". - Ulteriori indicazioni - .**

Con nota prot. n. 12913/DB2005 del 5 maggio 2011, tenuto conto di quanto disposto con D.G.R. n. 41- 1977 del 29 aprile 2011, sono state fornite indicazioni per l'attuazione del Decreto indicato in oggetto.

Nel richiamare quanto già ampiamente disposto con la predetta circolare, si ricorda che, tra le varie disposizioni, è stata prevista la stampa e la distribuzione da parte delle ASL dei certificati di esenzione per reddito ai propri assistiti aventi diritto e presenti nell'elenco messo a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria (TS) entro il 1° APRILE di ogni anno, ed elaborato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base dei dati trasmessi dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS. Nel confermare tale modalità operativa si precisa che risulta superata l'ipotesi relativa alla realizzazione, a livello regionale, delle azioni necessarie all'invio al domicilio degli aventi diritto del certificato di esenzione per reddito.

Al fine di una omogeneità delle caratteristiche dei certificati che le ASL sono chiamate a stampare e distribuire, si trasmette fac-simile di riferimento con allegata bozza di informativa che sarebbe utile accompagnasse il certificato.

Con specifico provvedimento di questa Direzione sarà definito l'impegno di spesa necessario per la realizzazione di quanto più sopra descritto, la relativa ripartizione e assegnazione alle singole ASL.

In ultimo si ricorda che nel periodo giugno - luglio 2011, assunto quale periodo transitorio per la graduale messa a regime del nuovo sistema per il riconoscimento del diritto all'esenzione per reddito dalla partecipazione alla spesa sanitaria, è garantito all'assistito l'esercizio del diritto all'esenzione per reddito, qualora ne ricorrano le condizioni, sia utilizzando l'autocertificazione sottoscritta dall'assistito, come da precedente regolamentazione, al momento dell'erogazione delle prestazioni, sia con l'apposizione sulla ricetta da parte del medico prescrittore del codice di esenzione per reddito

rilevato dal certificato di esenzione per reddito rilasciato dall'ASL come più sopra indicato o apposto dal medico prescrittore qualora lo stesso, per propria competenza e strumenti a disposizione, utilizzando le credenziali ricevute dall'ASL, proceda alla consultazione dell'elenco degli assistiti esenti per reddito messo a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria (TS).

In ultimo si ricorda alle SS.LL. che, ai sensi della normativa vigente, il modulo presente nel Sistema TS e relativo ad acquisire la dichiarazione di autocertificazione per gli assistiti non presenti negli elenchi (es. disoccupato), ma che intendono esercitare il diritto all'esenzione trovandosi nelle condizioni previste dalla normativa in materia di esenzioni per reddito, deve essere reso disponibile su WEB aziendale.

Distinti saluti.

Ing. Paolo MONFERINO  


DN/MB/CG/AS  


Allegati:

- D.G.R. n. 41-1977 del 29/04/2011.
- Fac-simile certificato di esenzione.
- Bozza informativa.

 **REGIONE  
PIEMONTE**  
**GIUNTA REGIONALE**

Verbale n. 68

Adunanza 29 aprile 2011

~~L'anno duemilaundici il giorno 29 del mese di aprile alle ore 13:40 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Roberto COTA Presidente, Ugo CAVALLERA Vicepresidente e degli Assessori Barbara BONINO, Alberto CIRIO, Caterina FERRERO, Elena MACCANTI, Claudia PORCHIETTO, Giovanna QUAGLIA, Roberto RAVELLO, Claudio SACCHETTO, William CASONI, Michele COPPOLA, Massimo GIORDANO, con l'assistenza di Guido ODICINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.~~

Sono assenti gli Assessori: CASONI, COPPOLA, GIORDANO

(Omissis)

**D.G.R. n. 41 - 1977**

**OGGETTO:**

Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 dicembre 2009 "Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria".

A relazione dell' Assessore FERRERO:

L'art. 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni sancisce le condizioni di esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria sulle prestazioni specialistiche ambulatoriali.

Il successivo art. 79, comma 1-sexies, lettere a) e b) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 41, comma 6-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, definisce, tra l'altro, le modalità con cui il cittadino è tenuto ad autocertificarsi.

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 dicembre 2009 "Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria", definisce le modalità di riconoscimento del diritto all'esenzione per motivi di reddito nell'ambito delle prescrizioni di specialistica ambulatoriale e introduce una nuova modalità per l'autocertificazione rimandando ad un successivo decreto le regole per gli accertamenti delle autocertificazioni.

L'attuazione delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale sopra richiamato, attraverso le funzionalità operative che l'Agenzia delle Entrate rende disponibili al sistema Tessera Sanitaria (TS), permette di esercitare una verifica puntuale sulle condizioni di esenzione per motivi di reddito, semplificando e razionalizzando le procedure di controllo, a maggior garanzia per il medesimo dichiarante (art. 1 del D.M. 11 dicembre 2009).

Per l'attuazione del suddetto Decreto la Regione Piemonte ha definito un cronoprogramma delle azioni necessarie ed a tal fine sono state fornite ai Direttori Generali e Commissari straordinari delle AASSLL le dovute indicazioni operative.

Tra le attività comprese nel piano attuativo, realizzato in collaborazione con Sogei (Società di Informatica SpA che opera per conto del Ministero dell'Economia e Finanze), è stata individuata altresì una attività di formazione specifica nei confronti degli operatori delle Aziende Sanitarie Regionali sull'utilizzo delle apposite funzioni messe a disposizione, nel sistema TS, per la gestione degli elenchi degli esenti, delle autocertificazioni e degli attestati di esenzione.

Tale attività, realizzata di concerto con la stessa SOGEI, si è conclusa nel mese di marzo 2011.

Premesso quanto sopra si ritiene che siano presenti in Regione Piemonte le condizioni operative per l'attuazione, a far data dal 1° giugno 2011, delle disposizioni in materia di esenzione per reddito, di cui al D.M. 11 dicembre 2009, relativamente alle prestazioni specialistiche ambulatoriali.

Tutto ciò premesso, condividendo le argomentazioni del relatore,

la Giunta regionale,

vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e s.m.i.,

visto l'art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e s.m.i.;

visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 dicembre 2009;

unanime,

#### delibera

- di stabilire l'avvio, a partire dal 1° giugno 2011, delle modalità attuative del D.M. 11 dicembre 2009 come specificato in premessa al presente provvedimento;
- di individuare la data del 1° agosto 2011 per la messa a regime in Regione Piemonte della procedura di verifica delle esenzioni per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto informatico del sistema Tessera Sanitaria;
- di demandare alla Direzione Sanità la predisposizione di successivi provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(Omissis)

---

Il Presidente  
della Giunta Regionale  
Roberto COTA

Direzione Affari Istituzionali  
e Avvocatura  
Il funzionario verbalizzante  
Guido ODICINO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 29 aprile 2011.

rs/ 

## **FAC SIMILE CERTIFICATO**

CERTIFICATO DI ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA PER PRESTAZIONI  
DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE PER MOTIVI DI REDDITO

RILASCIATO DALLA REGIONE PIEMONTE – ASL ..... SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI  
PRESENTI NELL'ELENCO DI CUI AL D.M. 11/12/2009

<b>DATI DELL'ASSISTITO</b>	
NOME	
COGNOME	
DATA DI NASCITA	
COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	
CODICE FISCALE	

<b>E01</b>	Soggetto con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (ex art. 8 comma 16 della Legge 537/1993 e successive modifiche e integrazioni)
------------	--

**SI EVIDENZIA CHE QUALORA VENGANO MENO I REQUISITI DEL DIRITTO ALL'ESENZIONE  
ATTESTATA, TALE CERTIFICATO PERDE VALIDITA'.**

<b>VALIDA DAL</b>		<b>AL</b>	
-------------------	--	-----------	--

Timbro ASL e firma DG ASL

## SPECIFICHE TECNICHE PER STAMPA CERTIFICATO

N.	Campo	Specifiche	Note
1	Descrizione ASL		
2	Cognome	Cognome assistito	
3	Nome	Nome assistito	
4	Data di nascita	Formato: gg/mm/aaaa	
5	Comune / Stato di nascita	Descrizione del Comune / Stato	Es: Torino, Spagna
6	Codice fiscale	Codice fiscale dell'assistito	
7	Codice di esenzione	Per gli assistiti con più esenzioni, deve essere considerata una sola esenzione privilegiando le esenzioni E01 ed E03	Es: assistito con codice E01, E03 ed E04 verrà estratta solo l'esenzione E01 assistito con esenzione E03 ed E04, verrà estratta solo l'esenzione E03
8	Descrizione esenzione	Vedi elenco sotto descritto	
9	Data inizio validità esenzione	È la data presente nell'elenco sistema TS	<b>Attenzione:</b> tutte le date precedenti al 1 giugno 2011 devono essere transcodificate con data 1 giugno 2011
10	Data fine validità esenzione	È la data presente nell'elenco sistema TS	<b>Attenzione:</b> estrarre solo gli esenti che abbiano la data di fine validità successiva al 31 maggio 2011
11	Indirizzo		
12	Numero civico		
13	CAP		
14	Descrizione Comune		
15	Sigla provincia		

### TIPOLOGIA DI ESENZIONI PER REDDITO DEGLI ASSISTITI ESENTI PRESENTI NELL'ELENCO SISTEMA TS:

**E01** : soggetto con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (ex art. 8 comma 16 della Legge 537/1993 e successive modifiche ed integrazioni)

**E03** : soggetto titolare (o a carico di altro soggetto titolare) di assegno (ex pensione) sociale (ex art. 8 comma 16 della Legge 537/1993 e successive modifiche ed integrazioni)

**E04** : soggetto titolare (o a carico di altro soggetto titolare) di pensione al minimo con più di 60 anni e reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della Legge 537/1993 e successive modifiche ed integrazioni).

## BOZZA INFORMATIVA ALLEGATA AL CERTIFICATO DI ESENZIONE

Gentile assistita/o o genitore del minore ,

dal 1° giugno 2011 cambiano le regole per certificare l'esenzione dal ticket per motivi di reddito per visite ed esami specialistici.

A decorrere da tale data, in applicazione del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11.12.2009, per poter usufruire dell'esenzione, l' assistita/o o genitore del minore di età inferiore a 6 anni dovrà richiedere di poter esercitare **il diritto all'esenzione all'atto della prescrizione** e non al momento della fruizione di esami o visite specialistiche come previsto dalla precedente regolamentazione.

Al fine di agevolare i cittadini la Regione ha ritenuto opportuno disporre per l'invio al domicilio da parte delle ASL dei certificati di esenzione agli assistiti aventi diritto e presenti nell'elenco messo a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che elabora l'elenco degli assistiti esenti per reddito, sulla base dei dati trasmessi dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS.

Il **certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria** per motivi di reddito relativo alla Sua posizione reddituale, che trova allegato alla presente nota (riferito al reddito familiare dichiarato nel 2010 e relativo al reddito 2009), potrà da Lei essere presentato al Suo medico e/o ai medici ospedalieri ogni qual volta vengano richieste visite e/o esami specialistici. Il medico indicherà sulla prescrizione il codice di esenzione richiamato nell'allegato certificato.

Si fa presente che per fruire dell'esenzione dal ticket il reddito di riferimento è il **reddito complessivo lordo del nucleo familiare fiscale** percepito nell'**anno precedente**. Pertanto, per le prestazioni che verranno usufruite nell'anno 2011, Lei dovrà verificare se il reddito relativo all'anno 2010, che risulta dalla documentazione in suo possesso, Le consente di rientrare ancora nella categoria dei soggetti aventi diritto all'esenzione, come da successiva tabella

**Nel caso in cui siano cambiate le Sue condizioni economiche, non dovrà presentare il certificato di esenzione al medico prescrittore al momento della richiesta di visita o esame specialistico e dovrà pagare il ticket previsto per la prestazione.**

**E01** : soggetto con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare fiscale inferiore a 36.151,98 euro (ex art. 8 comma 16 della Legge 537/1993 e successive modifiche ed integrazioni)

**E03** : soggetto titolare (o a carico di altro soggetto titolare) di assegno (ex pensione) sociale (ex art. 8 comma 16 della Legge 537/1993 e successive modifiche ed integrazioni)

**E04** : soggetto titolare (o a carico di altro soggetto titolare) di pensione al minimo con più di 60 anni e reddito familiare fiscale inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della Legge 537/1993 e successive modifiche ed integrazioni).

Si evidenzia che, sulla base delle vigenti disposizioni di legge, rientra nella responsabilità dell'assistito (anche di natura penale) usufruire delle prestazioni in regime di esenzione pur non avendone i requisiti.